



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 292 Del **30 NOVEMBRE 2019**

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 E S.M.I.

Il giorno **30 NOVEMBRE 2019** alle ore **12:10** nel palazzo comunale, convocata dal sindaco, si è riunita la giunta comunale, presenti:

N	COMPONENTE	QUALIFICA	P	A
1	MASSARI ANDREA	SINDACO	X	
2	MALVISI DAVIDE	ASSESSORE-VICE SINDACO	X	
3	BARIGGI MARIA PIA	ASSESSORE	X	
4	AMIGONI FRANCO	ASSESSORE	X	
5	BOSELLI STEFANO	ASSESSORE	X	
6	FRANGIPANE ALESSIA	ASSESSORE		X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. **Andrea Massari**.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario **Dott.Marco Burlini**.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 292 Del 30 NOVEMBRE 2019

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 E S.M.I.

Visto il decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, la quale ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all'ente proprietario della strada;

Richiamati in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. *I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.*

2. *I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:*

- a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;*
- b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;*
- c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.*

2-bis. *Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.*

3. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.*

3-bis. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.*

4. *Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è*

destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Art. 142 Limiti di velocità

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, **sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.** Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il **12,50%** (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
- b) per il **12,50%** (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di

circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);

c) per il restante **25%** ai seguenti interventi:

- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
- redazione dei piani urbani del traffico;
- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
- corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica;
- assunzione di personale stagionale a progetto;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Sanzioni ex art. 142 CdS (*violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza*)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:

a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;

b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

Atteso che l'articolo 25 della legge n. 120/2010:

- al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;
- al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del d.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

Preso atto che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 25 della legge n. 120/2010;

Visto l'articolo 4-ter, comma 16, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) il quale prevede che *"In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*;

Ritenuto, pur nell'incertezza del quadro normativo sopra delineato, che a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 trovino applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater del d.Lgs. n. 285/1992;

Vista la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot.17909;

Vista la deliberazione n. 274/2010/PAR del 25 giugno 2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia con la quale la magistratura contabile ritiene di far rientrare nella voce "attrezzature", finanziabili con l'art. 208 del codice della strada, anche le spese di vestiario, buffetteria, armamento del personale, blocchi verbali, prontuari, testi normativi, apparecchiature informatiche portatili;

Vista la deliberazione n. 36/2015/PAR del 15 luglio 2015 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Basilicata con la quale la magistratura contabile ritiene di far rientrare nella voce "attrezzature", finanziabili con l'art. 208 del codice della strada, anche le apparecchiature informatiche in genere e non solo quelle portatili;

Vista la deliberazione n. 104/2010/REG del 15/09/2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Toscana (individuazione delle linee guida comportamentali riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada e le loro specifiche finalità in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 208 del Codice della Strada come modificato dalle recenti novità legislative;

Atteso che, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della

Strada negli esercizi precedenti e delle indicazioni del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, per l'esercizio 2020 si prevede di accertare a tale titolo la somma di €. 2.072.000,00 (comprensiva di € 400.000,00 per accertamenti di violazioni pregresse non riscosse) di cui:

- Proventi ex articolo 208 CdS: €. 1.139.600,00
- Proventi ex articolo 142 CdS: €. 932.400,00

Considerato che su tali proventi viene accantonata una somma di € 749.609,86 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, destinata a limitare la capacità di spesa dell'ente e che pertanto i vincoli di destinazione sono da calcolarsi sulle risorse nette come evidenziato nel prospetto che segue:

	sanctions art. 208 C.d.S.	sanctions art. 142 C.d.S.	totale sanzioni
Previsione entrata	1.139.600,00	932.400,00	2.072.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	412.285,42	337.324,44	749.609,86
Introito netto	727.314,58	595.075,56	1.322.390,14

Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Unico di contabilità e dei controlli interni;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Recepiti i pareri favorevoli, espressi a norma degli articoli n. 49, comma 1, n. 153, comma 4 e n. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni:

- dal Dirigente dei "Servizi tecnici" arch. Alberto Gilioli, che attesta *"la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione"*;
- dal Responsabile del "Servizio bilancio" dott. Marco Burlini, che attesta *"la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione"*;

Pertanto

LA GIUNTA COMUNALE

Visto quanto sopra;

Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse nella premessa;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) di determinare, per l'anno 2020, la previsione di entrata per proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per € 2.072.000,00, di cui:
 - Proventi ex articolo 208 CdS: €. 1.139.600,00;
 - Proventi ex articolo 142 CdS: €. 932.400,00;
- 2) di dare atto che, in attuazione dei principi contabili ex d.Lgs. n. 118/2011, per dette entrate sono stati accantonati € 749.609,86 al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui:
 - Proventi ex articolo 208 CdS: €. 412.285,42
 - Proventi ex articolo 142 CdS: €. 337.324,44

- 3) di dare atto che i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada al netto dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità ammontano ad € 1.322.390,14, così suddivisi:
- Proventi ex articolo 208 CdS: € 727.314,58
 - Proventi ex articolo 142 CdS: € 595.075,56
- 4) di destinare, ai sensi dell'**art. 208 del d.Lgs. n. 285/1992**, una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2020, per un importo pari a **€ 363.657,29**, per le finalità di seguito specificate:

	% minima	% destinazione	Importo totale	Importo parziale	missione	program ma	titolo
<i>art. 208.4 lettera A) manutenzione segnaletica</i>	12,50%	12,50%	90.914,32	90.914,32	10	5	I
<i>Art. 208.4 lettera B) Potenziamento attività di controllo e accertamento, acquisto auto ed attrezzature</i>	12,50%	12,50%	90.914,32	90.914,32	3	1	I
<i>art. 208.4 lettera C) manutenzione strade ed interventi di sicurezza stradale compreso manutenzione manto stradale e barriere</i>	50,00%	50,00%	181.828,65	40.000,00	3	1	I
				141.828,65	10	5	I

- 5) di destinare, ai sensi dell'**art. 142, comma 12-ter, del d.Lgs. n. 285/1992**, la quota pari al 100% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2020, per un importo pari a **€ 595.075,56**, per la manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, compreso segnaletica, barriere ed impianti, come segue:

	% minima	% destinazione	Importo totale	Importo parziale	missione	program ma	titolo
<i>Art. 142, c.12 ter a favore dell'ente accertatore Comune</i>	50%	50%	297.537,78	27.204,00	3	1	I
				270.333,78	10	5	I
<i>Art. 142, c.12 ter a favore dell'ente proprietario della strada:</i>	50%	50%	297.537,78				
<i>- Provincia (al netto delle spese sostenute per l'accertamento e la riscossione di tali proventi)</i>				50.000,00	3	1	I
<i>- Comune</i>				247.537,78	10	5	I
	100%	100%	595.075,56	595.075,56			

- 6) di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio per l'esercizio 2020-2022 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;
- 7) di inviare entro il 31 maggio 2021 al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2020, secondo le disposizioni legislative in vigore;
- 8) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022;
- 9) di dare atto, ai sensi dell'art.5 della L.241/90 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è il Dirigente, Arch. Alberto Gilioli;

10) di dichiarare, con separata unanime favorevole votazione palesemente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Andrea Massari

IL VICE SEGRETARIO

Dott.Marco Burlini



Comune di Fidenza

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 E S.M.I.

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 342 del **29/11/2019***

Data 29/11/2019

Funzionario Amministrativo Contabile - R
BURLINI MARCO / INFOCERT SPA



Comune di Fidenza

PARERE CONGIUNTO DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI RELATIVI A SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER
L'ANNO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS. 30 APRILE
1992, N. 285 E S.M.I.

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs
267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di
delibera con identificativo n° 342 del **29/11/2019***

Dirigente del Settore Servizi Tecnici

**Arch. GILIOLI ALBERTO / ArubaPEC
S.p.A.**



Comune di Fidenza

Settore Servizi Finanziari e Programmazione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI RELATIVI A SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER
L'ANNO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS. 30 APRILE
1992, N. 285 E S.M.I.**

A norma dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione con identificativo n. 342 del 29/11/2019 .

Fidenza, 30/11/2019

Il Funzionario
(BURLINI MARCO / INFOCERT SPA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del comune il **05/12/2019** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124.1 d.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Fidenza, li **05/12/2019**

L'incaricato del Segretario Generale

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del comune dal giorno **05/12/2019** al giorno **20/12/2019** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124.1 d.lgs. 18/08/2000, n. 267, senza reclami.

Diverrà esecutiva a norma dell'art. 134.4 del d. lgs. 18/8/2000, n. 267 il **15/12/2019** decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134.3 del d.lgs. 267/2000).

Fidenza, li **05/12/2019**

L'incaricato del Segretario Generale
